

(N. 2092)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei Deputati nella seduta del 24 luglio 1957 (V. Stampato n. 2808)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio  
(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro  
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 26 LUGLIO 1957

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, è autorizzato il limite di impegno di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-1958 e di 200 milioni per ciascuno dei due esercizi finanziari successivi.

La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa

del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1988-89.

#### Art. 2.

Alla spesa di 300 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.